



CONTATTI: SAN MARINO SHIP REGISTER

PH: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: registration@smsr.sm

San Marino Maritime Regulation
SMMAR – 2025-ADM-003
15 Gennaio 2025
San Marino Ship Register SMSR

Regolamento applicativo per l'erogazione di percorsi di studio limitato ai soggetti interessati a fornire percorsi formativi al fine del conseguimento del titolo professionale di Comandante di Yacht commerciali inferiori ai 500 GT impiegati in viaggi costieri ravvicinati rientrante nell'ambito dell'articolo 10 comma 3 del REGOLAMENTO 16 febbraio 2024 n.6.

| Rev. n. | Data | Modifiche | Iniziali |
|---------|------------|-----------|----------|
| 0 | 15/01/2025 | n/a | gg |

Art.1 (Oggetto)

- 1. Il presente Regolamento Applicativo, rientrante nell'ambito dell'articolo 10 comma 3 del Regolamento 16 febbraio 2024 n.6, disciplina:
 - a) i requisiti per l'autorizzazione all'erogazione di percorsi di studio, finalizzati al conseguimento dei titoli professionali marittimi per la conduzione di Yatch commerciali limitatamente ai corsi per Comandanti di unità da diporto impiegate in attività commerciali per unità di stazza inferiore ai 500 GT per viaggi costieri, lungo i quali l'unità non si allontana oltre 60 miglia da un approdo di riparo; nello specifico disciplinano i programmi di studio per singola materia, le competenze professionali dei formatori, i requisiti delle strutture logistiche adibite alla formazione, le modalità di esame, gli audit periodici ed i controlli presso le strutture che erogano la formazione, i costi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni e dei correlati audit/controlli, ed infine la previsione delle norme sanzionatorie, che verranno disciplinate con successivo decreto delegato ai sensi dell'articolo 78 della Legge 2 agosto 2019 n. 120 e successive modifiche;
 - b) la modalità di presentazione della domanda, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) del suddetto regolamento 6/2024, da parte del soggetto proponente che intende presentare un progetto inerente alla formazione professionale marittima prevista dalla Convenzione STCW 78, come emendata, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) numeri 8 e 9 del suddetto Regolamento 6/2024.

Art. 2 (Presentazione della domanda e sopralluogo struttura)

- Ai sensi del superiore articolo 1 comma 1 lettera b), il soggetto proponente dovrà trasmettere all'Autorità apposita istanza, come da modello allegato, (allegato 1), in formato elettronico, con la quale richiede l'autorizzazione ad erogare la formazione educativa professionale di cui al presente regolamento,
- 2. L'Autorità , ricevuta la richiesta, provvederà a contattare il soggetto proponente ed a fissare entro novanta giorni il calendario dell'audit iniziale di cui al successivo articolo 7, che verrà svolto dall' Autorità direttamente presso la sede del Centro di Formazione interessato, per valutare la rispondenza del centro ai requisitivi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 3 (Programmi di studio per la parte di formazione professionale)

- I Centri di Formazione marittima dovranno allegare alla domanda il programma formativo che intendono erogare, sviluppato in conformità alla parte A del Codice STCW (Tavola II/3), considerando, ove possibile, la metodologia e-learning.
- 2. Il materiale didattico, e così anche le attrezzature e le infrastrutture, dovranno essere idonei allo svolgimento del corso di formazione, nel rispetto del sistema di gestione della qualità. Tale sistema di qualità, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, deve comprendere l'intero processo di formazione, in conformità agli standard internazionali richiamati nella Convenzione STCW 78, come emendata.

Art. 4 (Competenze professionali dei formatori)

- 1. I formatori dovranno essere docenti qualificati esperti del settore marittimo ed in possesso di uno dei seguenti titoli in relazione al corso da erogare:
 - Ingegnere navale;
 - Soggetti abilitati al comando delle unità navali di Marine Militari;
 - Direttori di Macchine in possesso di CoC senza limiti di potenza dell'apparato motore;
 - Comandanti di unità mercantili in possesso di CoC, senza limiti di stazza;
 - Docente di Istituti tecnici nautici per personale marittimo;
 - Docenti universitari nelle materie specialistiche del settore di cui trattasi.
- Nel caso in cui il corso sia erogato con l'utilizzo di simulatori, il personale docente dovrà inoltre possedere le qualifiche per la formazione mediante l'uso di simulatori, per ogni corso specifico, in conformità alle linee guida del Corso IMO n. 6.10.
- I formatori devono essere a loro volta adeguatamente formati nelle tecniche di insegnamento e di valutazione delle competenze dei marittimi secondo le linee guida del corso IMO 6.09.
- 4. L'esperienza e le qualifiche del personale docente dovranno essere documentata all'Autorità marittima allegandole alla domanda, mediante l'esibizione di:
 - Titoli di studio universitari,
 - Certificati di competenza in conformità alla Convenzione STCW,
 - Attestati di frequenza di corsi,
 - Abilitazioni all'insegnamento.
- 5. Il Direttore del Centro di Formazione, il quale deve possedere uno dei requisiti di cui al precedente comma 1, è il responsabile della gestione del Centro di Formazione sotto il profilo qualitativo dell'erogazione dei corsi in conformità alla Convenzione STCW come emendata ed in linea con i principi dei processi di qualità di cui alla citata norma UNI EN ISO 9001:2015.

Art. 5 (Requisiti delle strutture logistiche adibite alla formazione professionale)

- 1. Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli, i Centri di Formazione, per essere autorizzati all'erogazione dei corsi di cui trattasi, dovranno poter dimostrare di possedere, in sede di audit:
 - a) Un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 che copre l'intero processo di formazione, certificato da un Ente accreditato per tali funzioni;
 - b) Una struttura organizzativa con l'indicazione dei compiti, ruoli e responsabilità del personale che ne fa parte;
 - c) Un elenco dei formatori incaricati all'erogazione delle lezioni indicando le materie per le quali i medesimi sono abilitati;
 - d) il necessario materiale didattico, comprensivo dei programmi di studio, per ogni singolo corso, in conformità al Codice, parte A della Convenzione STCW come;
 - e) le planimetrie complete dei locali utilizzati per lo svolgimento dei corsi, delle quali sia possibile rilevare l'aula/le aule destinate alle lezioni teoriche relative ad ogni corso, con l'indicazione dei metri quadrati e del numero dei posti a sedere. Inoltre, i locali riportati nelle planimetrie devono essere coerenti con la destinazione d'uso ed essere in possesso dell'agibilità;
 - f) elenco delle strumentazioni utilizzate per lo svolgimento della formazione, suddivise per ogni singolo corso;
 - g) elenco delle matere di studio che si avvalgono dell'uso di simulatori;
 - h) copia in formato elettronico della dispensa didattica predisposta per il corso che si intende erogare, in conformità al Codice, parte A della convenzione STCW 78, come emendata;

i) predisposizione delle schede di presenza quotidiana dei frequentatori che dovranno essere firmate dai medesimi e controfirmati dal formatore. Se il corso è erogato in modalità elearning, una scheda presenze quotidiana, dovrà essere redatta e firmata dal docente.

Art. 6 (Modalità di esame a seguito dei corsi di formazione)

- 1. Al termine di ogni percorso formativo, il Centro di Formazione effettuerà gli esami mediante un test scritto, integrato dalle relative prove pratiche, ove previsto, a cura di una commissione d'esame incaricata dal Direttore del Centro medesimo;
- 2. La Commissione d'esame deve essere composta dal Direttore del Centro di Formazione e da due formatori esperti che abbiano le competenze professionali di cui al precedente articolo 4.
- 3. Degli esami effettuati dovrà essere predisposto un apposito verbale con l'esito della prova, firmato dalla Commissione d'esame e che dovrà essere conservato per almeno dieci anni, a disposizione dell'Autorità.
- 4. Il Direttore dovrà inviare all'Autorità il calendario di esame previsto per l'anno corrente al fine di permettere, all'Autorità o sua delegata, di poter assistere alla sessione d'esame o al corso, quando ritenuto necessario. Le spese relative alla presenza di personale dell'Autorità o di sua delegata saranno addebitate al Centro di Formazione in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 8.

Art. 7 (Audit e/o controlli presso i Centri di Formazione autorizzati)

- 1. L'Autorità o sua delegata effettuerà i seguenti audit:
- a) Un audit iniziale, concordato tra le parti, finalizzato al processo di autorizzazione che prevede: l'ispezione della struttura logistica secondo quanto previsto dal precedente articolo 5 con il coinvolgimento del corpo docenti; L'autorizzazione avrà validità di 5 anni.
- b) Un audit di rinnovo, con le stesse modalità di cui al punto precedente, effettuato ogni 5 anni;
- c) Audit occasionali, senza preavviso e quando ritenuto necessario dall'Autorità o sua delegata.

Art. 8 (Costi autorizzazione corsi, audit, e presenza personale per esami)

| Tipologia | Costo per l'autorizzazione | Costo per gli audit (Art. 7) | Costo per giorni viaggio dell'Auditor | Rimborso spese di trasferta e di vitto e alloggio per gli Auditors |
|---|----------------------------|--|---|--|
| Formazione per il conseguimento del titolo professionale di Comandante di Yacht Commerciali fino a 500 GT, impiegati in viaggi costieri | 1500€ | 1500 per il primo giorno e 1000 dal secondo giorno in poi per ciascun Auditor | 800€ | Durante il viaggio e la permanenza in sede |

Le modalità per il rimborso spese sono specificate nella documentazione del piano di audit che l'Autorità invierà al soggetto proponente, per accettazione.

Art.9 (Polizza assicurativa)

- Il Centro di Formazione dovrà esibire in sede di audit un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi - RCT che copra i danni materiali e fisici durante lo svolgimento delle attività di formazione, con adeguato massimale e comunque non inferiore a euro 1.000.000.
- 2. La presente autorizzazione si intende limitata alla mera erogazione dei corsi dopo averne accertata la conformità alla Convenzione STCW, come emendata e non esime il soggetto preponente a dotarsi di ogni altra autorizzazione prevista dalle rispettive normative nazionali in vigore. L'Autorità o sua delegata è in ogni caso esente da qualsiasi responsabilità a seguito delle attività e dei comportamenti del Centro di Formazione in difformità alle norme del presente Regolamento e del Regolamento 6/2024, citato in parola. L'Autorità è parimenti esente da qualsiasi comportamento o azione da parte del Centro di Formazione in violazione alle norme di tutela della salute e della sicurezza dei frequentatori e di soggetti terzi presenti, a vario titolo, nel centro medesimo.

Art. 10 (Norme sanzionatorie e regime transitorio)

- 1. All'istituto, ente o società che viola le disposizioni contenute nel presente regolamento applicativo e nel più volte citato Regolamento 16 febbraio 2024 n. 6 saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ogni violazione e, nel caso di reiterazione delle violazioni, alla revoca, fino all'entrata in vigore di nuovo decreto delegato in materia che disciplinerà nel dettaglio il sistema sanzionatorio.
- 2. Se a seguito delle risultanze degli audit emergono rilevanti deficienze in ordine all'erogazione dei corsi ovvero alle modalità di esecuzione degli stessi, l'autorizzazione potrà essere sospesa fino a quando le deficienze rilevate non saranno definitivamente eliminate oppure revocata, nei casi ritenuti più gravi a giudizio insindacabile dell'Autorità o sua delegata.



MAIN CONTACT: SAN MARINO SHIP REGISTER

PH: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: info@smsr.sm

FORM 12

Richiesta di autorizzazione all'erogazione di percorsi di studio limitato ai soggetti interessati a fornire percorsi formativi al fine del conseguimento del titolo professionale di Comandante di Yacht commerciali inferiori ai 500 GT impiegati in viaggi costieri ravvicinati

(ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera c del Regolamento 16 febbraio 2024 n. 6 e dell'articolo 2 comma 1 del regolamento SMMAR – 2025-ADM-003)

(Si prega di compilare il modulo in formato digitale)

Dati identificativi del Centro di Formazione:

Copia documento d'identità del legale rappresentante

☐ Elenco dei formatori – qualifiche/titoli materie

assegnate - rif. Art. 4 del Reg. n. 6/2024

| Ragione sociale | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|---|----------------------------|
| Indirizzo | | | | |
| Città | | | Provincia | |
| Paese | | | Partita IVA | |
| Nominativo del Legale Rappresentante | | | | |
| Indirizzo di residenza del legale rappresentante | | | | |
| Nazionalità | | | Documento n. | |
| Telefono | | E-mail | | |
| | coı | n la presente s | i chiede | |
| al conseguimento d | el titolo professionale | marittimo di Comar | formazione educativa pro ndante di Yacht Commerc onvenzione STCW 78, co | ciali inferiori ai 500 GT, |
| 2. Documen | ti allegati | | | |
| Programma formativo/materiale didattico – riferimento - rif. Art.3 punto 1 e 2 del Reg. n. 6/2024 | | | Copia Certificato UNI | EN ISO 9001:2015 |

☐ Visura camerale della società

Organigramma della struttura societaria

1 FORM 12 Rev. 0 15 Gennaio 2025



MAIN CONTACT: SAN MARINO SHIP REGISTER

PH: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: <u>info@smsr.sm</u>

| 3. Dichiarazione | | | | |
|---|--------|--|--|--|
| Il sottoscritto, considerate le disposizioni penali vigenti nella Repubblica di San Marino, si dichiara consapevole ed assume la responsabilità delle informazioni fornite e veritiere nella presente domanda esonerando la Autorità per la Navigazione Marittima da qualsivoglia responsabilità. | | | | |
| Accetto di pagare tutte le spese in relazione a questa domanda e le spese correnti in conformità con l'attuale schema di commissioni. | | | | |
| Nome leggibile del firmatario : | | | | |
| (Soggetto Proponente) | Ruolo: | | | |
| Data: | Firma | | | |

2 FORM 12 Rev. 0 15 Gennaio 2025